CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Art. 14

Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge. I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, avranno la precedenza assoluta nelle nomine e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9. Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia. La norma di cui al comma precedente e' estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354. Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine annuali o triennali o di conferma conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354; nonche' le nomine annuali conferite dai consigli di amministrazione al personale docente e tecnico-pratico gia' in servizio nelle scuole ed istituti gestiti dal soppresso Ente nazionale per l'educazione marinara. Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica la norma contenuta nell'articolo 7, comma secondo, della presente legge. Gli insegnanti contemplati dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, sono trattenuti in servizio come incaricati a tempo indeterminato per le cattedre, i posti e le ore d'insegnamento, di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle scuole statali interne dei convitti nazionali o in altre scuole statali.

Versione in vigore dal 17 giugno 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria
Estremi	Legge 13 giugno 1969, n. 282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-degli-incarichi-e-delle-supplenze-negli-istituti-di/art-14-cessazione-di-incarichi-conferimento-degli-incarichi-agli-insegnanti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it